



per



# CONVENZIONE RC PATRIMONIALE (D&O) RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE P.G.S.

## RISCHIO ASSICURATO

- a) qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità di Assicurati salvo che e nella misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che:
- i. la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati essendo ciò consentito della legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che
  - ii. La Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati;
- b) Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità di Assicurati ma soltanto se e nella misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che:
- (i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati, essendo ciò consentito dalla legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che
  - (ii) la Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati

## CHI E' ASSICURATO

- (a) Qualsiasi persona fisica che sia stata in passato, sia al presente o possa essere in futuro titolare di una delle seguenti cariche:
- (i) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, presidente, membri del collegio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di gestione della Società, della Giunta, componenti degli organi statutari e la carica di “Director” o “Officer” nei paesi a giurisdizione anglosassone;
  - (ii) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, membri del collegio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di gestione e di “Director” o “Officer” di qualsiasi Società Controllata costituita in Italia o non, o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alla carica di amministratore, direttore generale, sindaco o dirigente di una Società costituita in Italia;
  - (iii) membro dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001, dipendente responsabile della sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dipendente responsabile del trattamento dei dati personali previsto dal D. Lgs. 196/2003.
  - (iv) qualsiasi altra carica direttiva all'interno della Società, secondo quanto indicato nella Scheda di Copertura od altrimenti concordato per iscritto con l’Assicuratore.

## **ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una Richiesta di Risarcimento:

- (a) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di una circostanza già esistente all'inizio del Periodo di Assicurazione o prima di allora e di cui gli Assicurati sapevano, o dovevano ragionevolmente sapere, che avrebbe potuto dare origine ad una Richiesta di Risarcimento.
- (b) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di una condotta disonesta, fraudolenta o dolosa da parte degli Assicurati, fermo restando tuttavia che l'Assicuratore terrà indenni gli Assicurati:
  - (i) in ordine a Costi e Spese sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione e tale Atto Illecito;
  - (ii) in ordine ai Sinistri per i quali la sentenza e il lodo arbitrale definitivo, emessi a conclusione di procedimenti giudiziari o arbitrali iniziati nei confronti degli Assicurati, abbiano stabilito che gli Assicurati in questione siano bensì responsabili di tale Atto Illecito ma ad un titolo diverso della condotta disonesta fraudolenta e dolosa che essi avrebbero tenuto in relazione e tale Atto Illecito;

## **ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

- (c) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza del fatto che Assicurati abbiano conseguito qualsiasi utile o vantaggio o abbiano percepito qualsiasi remunerazione di cui non avevano diritto. Al fine di determinare l'applicabilità di questa esclusione, gli Atti Illeciti compiuti da qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tale esclusione si applicherà unicamente se sarà comprovata attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell'Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purché il comportamento o i comportamenti summenzionati, sia realmente avvenuto.
- (d) che abbia ad oggetto la restituzione da parte di Assicurati di qualsiasi remunerazione che sia stata ad essi corrisposta senza la previa approvazione della Società o dei soci della stessa, qualora la corresponsione della remunerazione in questione senza tale previa approvazione costituisca violazione delle disposizioni di qualsiasi legge applicabile.
- (e) che sia stata avanzata da terzi e che abbia a fondamento o ad origine o in cui si sostenga che gli Assicurati o la Società abbiano violato doveri di natura professionale nei confronti di tali terzi.

## **ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

- (f) che sorga da programmi o piani di carattere pensionistico o previdenziale.
- (g) che sia stata avanzata da parte e per conto o per iniziativa della Società, fatto salvo quanto disposto dall'Articolo 2393 del codice civile.
- (h) nella misura in cui il Sinistro in questione possa trovare un'altra fonte assicurativa di Indennizzo, diversa dal presente Certificato, fatte salve le disposizioni dell'art. 1910 del Codice Civile.
- (i) che sia fondata, direttamente od indirettamente, su un'effettiva o presunta lesione fisica, malattia infermità o morte di qualsiasi persona o sul danneggiamento e la distruzione, effettivi o presunti di beni materiali, ivi compresa l'impossibilità di utilizzazione degli stessi. In ogni caso qualsiasi Richiesta di Risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda le Richieste di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro.
- (l) che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la conseguenza di effettive o pretese infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo o del mancato rispetto di leggi, regolamenti e di disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione per la protezione dell'ambiente, fermo restando tuttavia che l'Assicuratore terrà indenni gli Assicurati:

## ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- (i) in ordine a Costi e Spese sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione a tale Atto Illecito. La presente garanzia è prestata, nell'ambito del Massimale assicurato e limitatamente a quei Sinistri laddove è applicabile la giurisdizione italiana per fatti avvenuti sul territorio Italiano, sino a concorrenza massima del 25% del Massimale per ciascun Sinistro con un massimo di € 500.000,00 (“sottolimito di garanzia”) per anno Assicurativo.
- (ii) in ordine a Richieste di Risarcimento presentate contro gli Assicurati da azionisti della Società, attraverso l’esercizio dell’Azione Sociale di Responsabilità come da disposto dall’Articolo 2393 del codice civile, direttamente o indirettamente riferibili a Richieste di Risarcimento della Società o degli azionisti della stessa, a meno che alla data di decorrenza del rischio indicata nel modulo del Certificato, la Società, gli Assicurati o qualsiasi dipendente della Società con responsabilità in materia di ambiente, inquinamento fosse a conoscenza di o avrebbe potuto prevedere delle circostanze o degli Atti Illeciti che avrebbero potuto generare una Richiesta di Risarcimento nei confronti della Società o gli Assicurati.
- (m) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di un Sinistro che sia stato direttamente o indirettamente causato e a cui abbia concorso o che abbia origine da:

## ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivanti da combustibile nucleare o da qualsiasi altra scoria nucleare proveniente dall'uso di combustibile nucleare;
- (ii) proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso.
- (n) che abbia ad oggetto imposte, multe, contributi previdenziali, contributi e fondi pensione, penali e la condanna al risarcimento di danni di natura punitiva e esemplare inflitta direttamente agli Assicurati o qualsiasi Richiesta di Risarcimento che ai sensi di qualsiasi legge applicabile non possa costituire oggetto di copertura Assicurativa.
- (o) che sia stata avanzata da parte e per conto di terzi in relazione ad Atti Illeciti commessi negli Stati Uniti d'America e in Canada o comunque in ogni caso in cui un procedimento giudiziario relativo ad Atti Illeciti sia stato iniziato o sarà iniziato davanti alle corti degli Stati Uniti d'America e del Canada.
- (p) che derivi, direttamente o indirettamente da Atti Illeciti o comportamenti posti in essere dopo la fusione, acquisizione o cambio di controllo come previsto all'Articolo 7.

## **ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

- (q) che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria. Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.
- (r) avanzata nei confronti degli Assicurati che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fallimento, insolvenza o qualsivoglia altra procedura concorsuale a carico della Società.

Le indicazioni di premio e l'assunzione del rischio sono soggetti alla compilazione del questionario assuntivo stampabile al [seguito link](#).

Unitamente al questionario dovrà essere inviata copia dell'ultimo bilancio approvato alla seguente e.mail: [m.coletti@leadbroker.it](mailto:m.coletti@leadbroker.it) – [portafoglio@leadbroker.it](mailto:portafoglio@leadbroker.it)

## Disclaimer

Il presente documento è redatto ai soli fini promozionali. Per le garanzie complete e le esclusioni di polizza è necessario riferirsi alla [Condizioni Generali di Assicurazione](#) e al [DIP](#).